



ORIGINALE

COMUNE DI MONZA

Codice Ente 11037 Protocollo n.82704
Iscrizione O.D.G. n. 121
DELIBERAZIONE N. 65 DEL 17.7.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E IMU ANNO 2014. APPROVAZIONE.

.Seduta pubblica del **17.7.2014** Convocazione 1° Sessione **X** ordinaria
straordinaria
d'urgenza

CONSIGLIERI IN CARICA

<input type="checkbox"/> Roberto Scanagatti	SINDACO	<input type="checkbox"/> Mandelli Andrea	“
<input type="checkbox"/> Paciello Donatella	Presidente	<input type="checkbox"/> Mariani Alberto	“
<input type="checkbox"/> Pascariello Giovanni	Uff. Presidenza	<input type="checkbox"/> Marinoni Xenia	“
<input type="checkbox"/> Maffè Pierfranco	“	<input type="checkbox"/> Martinetti Anna	“
<input type="checkbox"/> Sala Marco	Cons. Anziano	<input type="checkbox"/> Monguzzi Marco	“
<input type="checkbox"/> Adamo Rosario	Consigliere	<input type="checkbox"/> Monteri Franco	“
<input type="checkbox"/> Appiani Silvano	“	<input type="checkbox"/> Morasso Laura	“
<input type="checkbox"/> Artesani Maria Grazia	“	<input type="checkbox"/> Novi Gianmarco	“
<input type="checkbox"/> Bindi Elio	“	<input type="checkbox"/> Piffer Paolo	“
<input type="checkbox"/> Braccio Leonardo	“	<input type="checkbox"/> Pilotto Alberto	“
<input type="checkbox"/> Bubba Carmine	“	<input type="checkbox"/> Pugliese Basilio	“
<input type="checkbox"/> Cereda Tommaso	“	<input type="checkbox"/> Riga Domenico	“
<input type="checkbox"/> Fuggetta Nicola	“	<input type="checkbox"/> Sassoli Martina	“
<input type="checkbox"/> Gerosa Alessandro	“	<input type="checkbox"/> Traina Vincenzo	“
<input type="checkbox"/> Guarnaccia Corrado	“	<input type="checkbox"/> Valtolina Alessandro	“
<input type="checkbox"/> Imperatori Andrea	“	<input type="checkbox"/> Villa Simone	“
<input type="checkbox"/> Lamperti Marco	“		

<input type="checkbox"/> Bertola Cherubina	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/> Donvito Debora	Assessore
<input type="checkbox"/> Abba' Carlo	Assessore	<input type="checkbox"/> Longoni Egidio	“
<input type="checkbox"/> Colombo Claudio	“	<input type="checkbox"/> Marrazzo Antonio	“
<input type="checkbox"/> Confalonieri Paolo	“	<input type="checkbox"/> Montalbano Rosario	“
<input type="checkbox"/> Dell'Aquila Francesca	“		

Fatto eseguire l'appello nominale dal Segretario Generale, il Presidente, Avv. Donatella Paciello, che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello i Consiglieri: Maffè, Adamo, Artesani, Guarnaccia, Mandelli, Mariani, Monguzzi, Morasso, Riga, Sassoli, Villa.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune, Dott. Mario Spoto
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 18.45

SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2014

N.65/82704 APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E IMU ANNO 2014. APPROVAZIONE.

Il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Donatella Paciello, introduce l'oggetto la cui illustrazione è avvenuta nella seduta del 7 Luglio 2014, e la cui trattazione è proseguita congiuntamente, per organicità di trattazione, a quella degli argomenti connessi e propedeutici al predetto oggetto (nn. 122-123-124) nelle sedute dell'8-10-15/7/2014 come risulta rispettivamente dai verbali nn. 58-62-63-64).

Entro il termine del 14 Luglio 2014, stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, sono pervenuti n.2 emendamenti alla proposta di deliberazione, raccolti nell'elaborato allegato (lett. A)

Durante la seduta odierna vengono consegnate, a tutti i Consiglieri, copie degli emendamenti presentati, raccolti nell'elaborato allegato al presente atto lettera A), copie dell'elaborato riassuntivo dei pareri tecnici e contabili resi dal Collegio dei Revisori dei Conti e dai competenti dirigenti. (Allegato B).

Gli emendamenti nn.1-2 presentati dal Consiglieri Riga vengono dichiarati **INAMMISSIBILI**.

OMISSIS

Esaurite le dichiarazioni di voto, e nessun altro intervenendo, il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E IMU ANNO 2014. APPROVAZIONE" nel testo sottoriportato:

""Vista la Legge n. 147/2013 e in particolare il comma 639 dell'art. 1, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che la citata Legge 147 del 27/12/2013 così come modificata dal DL n.16 del 6 marzo 2014, in merito alle aliquote e detrazioni stabilisce:

- al comma 676: " L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento".
- al comma 677: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."

- al comma 678: "per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille".

Considerato che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 dell'art. 1 della L.147/2013;

Visto l'allegato "A" facente parte integrante della presente deliberazione che riporta i costi relativi ai servizi indivisibili;

Considerato che la base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale e aree edificabili, come definiti per l'IMU ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale. Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante;

Considerato che con la presente deliberazione si stabilisce di assoggettare a TASI alcune tipologie di immobili tra cui anche l'abitazione principale ed unità immobiliari assimilate e relative pertinenze, così come definite ai fini IMU, al fine di equilibrare la pressione fiscale sui contribuenti derivante dalla IUC, posto che queste tipologie di immobili non sono soggette all'imposta municipale propria.

Nel perseguimento del medesimo scopo si stabilisce di azzerare l'aliquota TASI per le restanti tipologie di immobili, che già sono sottoposte all'imposizione IMU.

Al fine di creare i presupposti necessari affinché gli effetti sul carico TASI si rivelino tendenzialmente, equivalenti a quelli che si sono determinati per l'IMU, con riferimento alle medesime tipologie di immobili, così come previsto a livello normativo, e per salvaguardare le abitazioni principali con rendita medio-bassa, viene riconosciuta una detrazione di imposta;

Rilevato che:

al fine di garantire gli equilibri di bilancio per l'anno 2014 si rende necessario aumentare l'aliquota TASI fino al 2,5 per mille e determinare in €. 60,00 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, come definite ai sensi del comma 2) dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dell'imposta municipale, per rendite inferiori o uguali a 300 euro della sola unità abitativa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota IMU di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Premesso che:

- ai sensi del comma 688 della L. 147/2013 il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale;

Richiamato l'art. 1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i.:

"A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonchè dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale";

Considerato, quindi, che la TASI per l'anno 2014, sarà riscossa in due rate aventi scadenza il 16 ottobre e il 16 dicembre;

Visto il comma 640 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato che occorre determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

Rilevato che l'art. 13 del succitato D.L. 201/2011 stabilisce che:

l'imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13;

per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Rilevato che, in base al suindicato art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento modificabile con deliberazione del Consiglio Comunale,

adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011 con il quale è fissata l'aliquota rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibile aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;

Visto il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”

Vista, quindi, l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

Visto il vigente art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto a partire dall'anno 2013, alcune modifiche in merito alla disciplina relativa all'imposta municipale propria prevedendo l'attribuzione ai comuni dell'intero gettito dello stesso con esclusione di quello derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76;

Considerato che i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Dato atto che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Richiamato il punto 2) dell'art. 13 del D.L. 201/2011 il quale stabilisce:

“L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”

Richiamato il comma 708 della L. 147/2013 che stabilisce:

“ A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”

Dato atto che in base al vigente regolamento comunale IUC è assimilata all'abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Preso atto che:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione, entro il termine sopraindicato, le tariffe e le aliquote dei tributi locali si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 13-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 e che l'efficacia degli stessi decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Rilevato che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio per l'anno 2014, si rende necessario stabilire per l'Imposta Municipale Unica:

- aliquota di base 1 per cento;
- aliquota dello 0,6 per cento e detrazione pari a 200 euro per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (C2, C6, C7) limitatamente ad una unità per ciascuna categoria;
- applicare l'aliquota ridotta dello 0,76 per cento nel caso di immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7) limitatamente ad una unità per ciascuna categoria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge n. 431/98 e ai sensi delle condizioni previste per i canoni Sociale e Moderato dalla Legge Regionale n. 27/2009, in considerazione dell'effetto positivo di tali istituti sulle politiche abitative;
- applicare l'aliquota ridotta dello 0,76 per cento per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7) limitatamente ad una unità per ciascuna categoria, dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado a condizione che vi siano residenti, con il fine di attuare una politica di sostegno nei confronti della famiglia;

- applicare un'aliquota ridotta dello 0,84 per cento nel caso di unità immobiliari con categoria C1 e C3 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa al fine di favorire una ripresa dell'economia e del mercato e al fine di contrastare il fenomeno delle locazioni irregolari;
- applicare un'aliquota ridotta dello 0,76 per cento agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, come richiamato dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, rientrando nelle fattispecie agevolative di cui al comma 9 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 in quanto soggetti passivi IRES;
- applicare un'aliquota ridotta dello 0,84 per cento nel caso di abitazione e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Visto che il D.M. Interno, pubblicato sulla G.U. - Serie generale n. 99 del 30.04.2014 ha differito al 31.07.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Richiamato il vigente Regolamento IUC;

Visto l'art. 42 del DLgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. risulta il dott. Mario Spoto, quale Dirigente dell'Unità di Progetto Politiche Fiscali e Finanziarie, Controllo di Gestione;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs n. 267/2000;

Tanto premesso, propone all'Onorevole Consiglio Comunale di voler

DELIBERARE

1. di individuare i costi dei servizi indivisibili a cui si intende garantire la parziale copertura attraverso al tassa sui servizi TASI come da allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di applicare per l'anno 2014 l'aliquota del 2,5 per mille per la Tassa sui servizi indivisibili (TASI) alle seguenti tipologie di immobili:
 - a) abitazioni principali e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) come definite ai sensi del comma 2, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dell'imposta municipale propria ad esclusione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9;
 - b) abitazioni e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
 - c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo) come definite ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 dell'imposta municipale propria, dei soci assegnatari.

- d) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008.
 - e) un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - f) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - g) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purchè non locati in quanto esenti da IMU;
3. di ridurre, per l'anno 2014, fissandola uguale a zero l'aliquota di tutti gli immobili diversi dal punto precedente;
 4. di stabilire la detrazione in euro 60 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, come in premessa indicate con una rendita inferiore o uguale a 300 euro riferita alla sola unità abitativa; qualora la rendita della sola abitazione superi 300 euro non si applica la detrazione e l'imposta è dovuta per intero;
 5. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 6. di dare atto che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 7. di dare atto che il versamento della TASI per l'anno 2014 è in due rate, scadenti il 16 ottobre e 16 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 ottobre.
 8. di dare atto che a seguito di stima effettuata sulla scorta dei dati IMU il gettito previsto della TASI per l'anno 2014 viene stimato in complessivi 15.100.000,00 euro.
 9. di dare atto che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili coperti con la TASI per l'anno 2014 è pari al 34,18 per cento.
 10. di applicare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria:
 - a) aliquota pari a 0,6 per cento e la detrazione pari a 200 euro alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (C2, C6, C7) limitatamente ad una unità per ciascuna categoria;
 - b) aliquota ridotta dello 0,84 per cento per le unità immobiliari con categoria C1 e C3 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa;

- c) aliquota ridotta dello 0,76 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 - d) aliquota ridotta dello 0,76 per cento per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge n. 431/98 e ai sensi delle condizioni previste per i canoni Sociale e Moderato dalla Legge Regionale n. 27/2009;
 - e) aliquota ridotta dello 0,76 per cento per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado a condizione che vi siano residenti;
 - f) aliquota ridotta dello 0,84 per cento per l'abitazione e le relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - g) aliquota ordinaria dell'1 per cento per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f);
11. di stabilire che per le fattispecie indicate alle lettere b), d), e), f) del punto 1, deve essere presentata specifica comunicazione all'ufficio Tributi da parte dei contribuenti interessati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicante gli immobili oggetto di agevolazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria.
12. di dare atto che per le aree fabbricabili, il valore é costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
13. di dare atto che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota da applicare è quella pari all'1 per cento ed il gettito è di competenza dello Stato per la quota dello 0,76 per cento e di competenza del Comune per la quota rimanente dello 0,24 per cento.
14. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui al presente atto decorrono dal 1° gennaio 2014 e sono valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.
15. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi delle vigenti disposizioni. """"

La votazione avviene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli scrutatori Pilotto, Piffer, Gerosa è il seguente:

Consiglieri presenti n.26 votanti n. 26 Maggioranza richiesta n.14

Voti favorevoli n. 16

Voti contrari n. 10

Dichiarazione a verbale di voto favorevole del Sindaco (Scanagatti)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri: Appiani, Bindi, Braccio, Bubba, Cereda, Gerosa, Imperatori, Lamperti, Marinoni, Paciello, Pascariello, Pilotto, Pugliese, Sala, Traina, Valtolina, Fuggetta, Mariani, Martinetti, Monguzzi, Novi, Piffer, Riga, Sassoli, Scanagatti, Villa.

In base all'esito della votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E IMU ANNO 2014" è **APPROVATA**.

ALLEGATO A) DELIBERA TASI 2014

FUNZIONI	COD.	PERCENTUALE DI INDIVISIBILITA'	SERVIZI	spese BP anno 2014	spese 2014 da detrarre	entrate 2014 da detrarre	spese nette 2014	spese nette 2014 per percentuale di indivisibilita'
GENERALI DI AMMINISTRAZIONE- GESTIONE-CONTROLLO	01 1	1	ORGANI ISTITUZ. - PARTECIPAZ. - DECENTRAMENTO	1.463.582,00	8.236,44	-	1.455.345,56	1.455.345,56
	02 1	1	SECRETARIA GENERALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	10.704.894,00		32.000,00	10.672.894,00	10.672.894,00
	03 1	1	GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-PROGRAMMI. - PROVVEDIT. E CONTROLLO DI	3.662.114,00		-	3.662.114,00	3.662.114,00
	04 1	1	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (al netto spese tasse rifiuti)	3.139.328,00	360.674,11	-	2.778.653,89	2.778.653,89
	05 1	1	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6.049.133,00		307.000,00	5.742.133,00	5.742.133,00
	06 1	1	UFFICIO TECNICO	560.932,00		-	560.932,00	560.932,00
	07 1	0,8	ANAGRAFE-STATO CIVILE - ELETTORALE-LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1.454.474,00		63.000,00	1.391.474,00	1.113.179,20
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	01 2	1	UFFICI GIUDIZIARI	1.676.915,00		1.676.915,00	-	-
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	01 3	1	POLIZIA MUNICIPALE	6.054.202,00		845.500,00	5.208.702,00	5.208.702,00
ISTRUZIONE PUBBLICA	01 4	0,3	INDIVISIBILE LA PARTE LEGATA AL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI E IMPIANTI, DIVISIBILE IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE	3.025.605,00	170.160,90	-	2.855.444,10	856.633,23
	02 4	1	SERVIZIO INDIVISIBILE	1.393.014,00		-	1.393.014,00	1.393.014,00
	03 4	1	SERVIZIO INDIVISIBILE	480.646,00		-	480.646,00	480.646,00
	04 4	1	SERVIZIO INDIVISIBILE	445.765,00		-	445.765,00	445.765,00
SETTORE CULTURA E BENI CULTURALI	01 5	0,5	DIVISIBILE PER MUSEI E PINACOTECHE	2.595.646,55	317.536,82	591.500,00	1.686.609,73	843.304,87
VIABILITA' E TRASPORTI	01 8	1	BIBLIOTECHE - MUSEI E PINACOTECHE	4.424.810,00		2.026.750,00	2.398.060,00	2.398.060,00
	02 8	1	VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.818.656,00		-	2.818.656,00	2.818.656,00
GESTIONE TERRITORIO	01 9	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	866.676,00		-	866.676,00	866.676,00
	03 9	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	192.618,00		-	192.618,00	192.618,00
	06 9	1	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.684.847,00		-	2.684.847,00	2.684.847,00
			TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE					
			TOTALE	53.693.857,55	856.608,27	5.542.665,00	47.294.584,28	44.174.173,75
			GETTITO TASI					15.100.000,00
			PERCENTUALE DI COPERTURA					34,18%



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UNITA DI PROGETTO: POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE, CONTROLLO DI GESTIONE

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 353 DEL 16/06/2014:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E IMU ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E ~~CONTABILE~~

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ~~contabile~~ sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Monza, 16/06/2014

IL DIRIGENTE
(DIRIGENTE UNITA DI

PROGETTO: POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE, CONTROLLO DI GESTIONE)



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE : UNITA DI PROGETTO: POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE, CONTROLLO DI
GESTIONE

SERVIZIO :

UFFICIO : UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 353 DEL 16/06/2014:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E IMU ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Monza, 17/06/2014

IL RAGIONIERE CAPO



Il Segretario generale

Il sottoscritto, dott. Mario Spoto, Segretario generale del Comune di Monza,

Richiamata la disposizione del Sindaco prot. n. 139082/2012, datata 11 Dicembre 2012 con la quale è stato affidato al Segretario generale il compito di esprimere il parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio comunale;

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI E IMU ANNO 2014."

esprime, sulla predetta proposta

PARERE DI LEGITTIMITA' FAVOREVOLE

Monza, 23.6.2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**
(Dott. Mario Spoto)
